

RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

Position Paper

Proposta per una cauta ripresa in sicurezza delle celebrazioni religiose

a cura di *DiReSoM*

Nella nostra veste di professori e ricercatori di diritto e religione nelle università statali, costituiti nel gruppo di ricerca “Diresom” – che nel corso di questa pandemia ha attivato il primo portale web internazionale su diritto, religione e coronavirus (www.diresom.net) – sottoponiamo al Governo italiano e alle istituzioni confessionali un contributo alla riflessione circa la possibilità di consentire le celebrazioni dei culti religiosi, nel rispetto delle misura necessarie per prevenire il contagio del virus Sars-Cov-2, causa della malattia Covid-19.

1. Stato dei fatti. Le regole d'emergenza dettate in Italia per contenere il contagio sull'intero territorio nazionale hanno limitato varie libertà. Principalmente, è stata limitata la libertà di circolazione, ridotta alle sole ipotesi di «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute». In questo quadro emergenziale, sono state anche sospese le «cerimonie religiose e civili, ivi comprese quelle funebri» e l'apertura dei luoghi di culto è stata condizionata all'«adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro...» (Dpcm 8 marzo 2020).

Purtroppo, questa normativa emergenziale è stata complessivamente poco chiara.

RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

Ha lasciato molti margini di interpretazione discrezionale, solo parzialmente risolti dalla pubblicazione di risposte sui siti istituzionali, che sono peraltro sempre state molto restrittive della mobilità personale. Ad esempio, l'apertura dei luoghi di culto non è stata considerata condizione sufficiente per rendere legittimo uno spostamento dalla propria abitazione, se non in prossimità della stessa (Faq 10 aprile 2020), anche se si è ritenuto accettabile l'ingresso nei luoghi di culto – alle condizioni generalmente stabilite – qualora la mobilità fosse stata determinata da altre ragioni legittime (Faq del Ministero della Salute del 15 marzo 2020; Nota della Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Ministero dell'Interno, del 27 marzo 2020).

In occasione delle celebrazioni pasquali, è stata considerata accettabile la partecipazione ai riti religiosi cattolici di una certa rappresentanza dei fedeli, ed è stato chiarito che i matrimoni religiosi si sarebbero potuti celebrare, purché alla sola presenza del celebrante [rectius: del ministro di culto, che non è il celebrante del matrimonio canonico], dei nubendi e dei testimoni, e comunque sempre nel rispetto delle prescritte norme igienico-sanitarie e della necessaria distanza interpersonale.

Queste regole, anche se sono state precisate in una Nota ministeriale indirizzata alla Conferenza episcopale italiana, devono essere ritenute operative verso tutte le espressioni di culto religioso in forza del principio di laicità dello Stato.

Le cronache degli ultimi giorni hanno dato notizia di contatti intervenuti fra la Conferenza episcopale italiana e le autorità di Governo per concordare opportune modalità di esercizio della libertà di culto nella cosiddetta “fase 2”, annunciata per il periodo successivo al 4 maggio 2020. Tuttavia, il Dpcm 26 aprile 2020 ha mantenuto inalterato il quadro generale, ammettendo la sola celebrazione dei funerali «preferibilmente» all'aperto, col concorso di non più di 15 partecipanti. La Conferenza episcopale italiana ha quindi emanato un'immediata Nota di dissenso lamentando la compromissione dell'esercizio

RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

«della libertà di culto» e, in pari data, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che «nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alla celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza».

2. Questioni problematiche. Dal punto di vista tecnico-giuridico, va ricordato che nel nostro ordinamento la libertà di culto è protetta dall'art. 19 della Costituzione nei confronti di «tutti», pertanto non sono ammissibili regole differenziate sulla base dell'appartenenza religiosa. Ciò significa che il Protocollo di cui parla la Presidenza del Consiglio del Ministri dovrà contenere misure rivolte a tutte le Confessioni religiose, anche quelle che non hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Costituzione. Ricordiamo che l'interlocuzione con le Confessioni religiose è costituzionalmente favorita e costituisce un obbligo giuridico, senza però attribuire ai soggetti confessionali una competenza normativa che si rifletta nell'ambito statale.

Il principio sotteso alla legittimità delle norme di emergenza, sia passate che future, consiste nella prevenzione del contagio, perciò a questo scopo è legittimo subordinare le ordinarie attività sociali al rispetto di precise condizioni di precauzione obbligatorie, relazionate al tipo di luogo in cui si è necessitati a entrare e dalla ragione che abbia determinato l'uscita dalla propria abitazione. Sulla base dei principi generali e delle indicazioni contenute nel Dpcm 26 aprile 2020, complessivamente volte ad introdurre taluni parziali allentamenti delle pregresse restrizioni della libertà di circolazione, a nostro avviso può essere legittimo ritenere lecita la mobilità per coloro che intendano recarsi in un luogo di culto, anche per partecipare ad una celebrazione religiosa, purché si prevenzano assembramenti, si mantenga il distanziamento sociale e si garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza e sanificazione dei luoghi; sarà

RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

inoltre necessario limitare la permanenza nei luoghi di culto al tempo strettamente necessario.

3. Linee-guida. Per favorire questa possibilità operativa, si propone l'adozione di alcune linee-guida che subordinino la celebrazione collettiva di qualsiasi culto al rispetto delle medesime misure di distanziamento sociale e di carattere igienico-sanitario che possono essere stabilite per altre analoghe forme di riunione consentite:

1. I luoghi di culto siano aperti solo se sussistono le condizioni di sanificazione e igiene dettate per l'ingresso negli altri luoghi chiusi ma aperti al pubblico, e in particolare:

- a) sia possibile mantenere la misura di distanziamento interpersonale;
- b) siano garantiti la pulizia e l'igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura. Le superfici devono essere pulite con disinfettanti a base di cloro e di alcol;
- c) sia garantita un'adeguata areazione naturale e ricambio d'aria;
- d) sia garantita la disponibilità e l'accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
- e) sia previsto l'utilizzo di mascherine e di guanti "usa e getta";
- f) all'ingresso degli edifici di culto siano disponibili adeguate informazioni circa la necessità di osservare le obbligatorie misure igienico-sanitarie e il prescritto distanziamento sociale.

2. L'ingresso contemporaneo nei luoghi di culto sia consentito ad un numero massimo di persone tale da permettere il rispetto delle prescritte distanze interpersonali:

- a) sulla base della superficie interna del luogo, si consideri previamente il numero massimo delle persone ammissibili contemporaneamente (massimo tre ogni quaranta metri quadrati);

RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

b) si affigga un cartello all'ingresso del luogo di culto che indichi il numero massimo delle persone contemporaneamente ammesse all'ingresso;

c) l'accesso sia quindi opportunamente organizzato sotto la responsabilità di chi organizza la riunione di culto al fine di limitare l'ingresso al numero massimo di persone consentito, e impedire impropri assembramenti delle persone in attesa all'esterno dei luoghi di culto.

3. Sia favorita la celebrazione del culto in luoghi aperti, ove non è necessario osservare tutte le e prescrizioni adottate per l'ingresso in luoghi chiusi, ferma restando la necessità di assicurare il distanziamento sociale.

4. Le autorità confessionali assumano idonee misure di accomodamento dei riti religiosi al rispetto delle misure di prevenzione del contagio, curando l'osservanza del distanziamento interpersonale e proibendo ogni uso promiscuo di contenitori per bevande e alimenti di qualsiasi tipo e per qualunque scopo.

5. Le autorità confessionali assumano l'impegno di informare adeguatamente i propri fedeli dell'obbligo di non uscire di casa, e quindi di non partecipare alle celebrazioni del culto, nel caso in cui siano sottoposti alla misura della quarantena ovvero siano risultati positivi al virus o nel caso in cui presentino sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C). Ciò vale a maggior ragione anche per i ministri del culto.

6. Si costituiscano in sede locale appositi organismi di rappresentanza che permettano alle Prefetture e ai Sindaci di monitorare, in collaborazione con le locali comunità di fede, sia la prevenzione del contagio sia il rispetto del diritto di libertà individuale di partecipazione alle celebrazioni religiose. Tali organismi si avvalgano della consulenza di esperti con idonee competenze tecnico-scientifiche, affinché siano adottate e adattate eventuali specifiche misure precauzionali riferibili al singolo contesto locale.

RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

Questo *Position Paper* redatto a cura di **DiReSoM** nasce da una riflessione collettiva di:

Pierluigi Consorti (*coordinatore*) - Università di Pisa
Simone Baldetti - Università di Pisa
Fabio Balsamo - Università “Federico II” di Napoli
Rossella Bottoni - Università di Trento
Cristina Dalla Villa - Università di Teramo
Antonello De Oto – Università di Bologna
Mario Ferrante - Università di Palermo
Fabio Franceschi - “La Sapienza” Università di Roma
Luigi Mariano Guzzo - Università di Catanzaro
Maria Cristina Ivaldi - Università della Campania
Chiara Lapi - Università di Pisa
Maria Luisa Lo Giacco - Università di Bari
Adelaide Madera - Università di Messina
Enrica Martinelli - Università di Ferrara
Francesca Oliosi - Università di Trento
Daniela Tarantino - Università di Genova
Stefano Testa Bappenheim - Università di Camerino
Alessandro Tira - Università di Bergamo